

Comune di Castel di Lama (AP)

Arrivo

Prot. N. 0005705 del 27-04-2017

Nome MAROZZI SERAFINO

Categoria 6 Classe 9 Fascicolo



Al Comune di  
Castel di Lama  
Area Tecnica  
Via Carrafo  
63082 Castel di Lama

Marozzi Serafino

Via Santa Scolastica n.59

Castel di Lama

Con riferimento alla prescrizione (lett. prot. 2549 del 21/02/17) e alla nota tecnica ARPAM (del 23/11/15 prot. 0039421), si trasmettono le controdeduzioni del ns. tecnico competente.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. Serafino', written over the printed text 'Cordiali saluti'.

COLLEGIO TECNICO GIURIDICO

Spett.le

**ARPAM**

**Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno**

Via della Repubblica, 34

63100 ASCOLI PICENO

[arpam.dipartimentoascoli@ambiente.marche.it](mailto:arpam.dipartimentoascoli@ambiente.marche.it)

e p.c. AREA TECNICA

c.a. Ing. CAVEZZI

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)

[Tommaso.cavezzi@pec.comune.casteldilama.ap.it](mailto:Tommaso.cavezzi@pec.comune.casteldilama.ap.it)

**Oggetto: Inquinamento acustico "Tiro a volo Castel di Lama" – Via Villa Charini n°59.**

Il sottoscritto Dott. Silvano Verdenelli, tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi della Regione Umbria con DGR 1310 del 11.03.97, nonché membro del Collegio Tecnico Giuridico della FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), in riferimento alle prescrizioni del Comune di Castel di Lama (lettera prot. 2459 del 21/02/2017) e alla nota tecnica ARPAM (lettera prot. 0039421 del 23/11/2015), produce le seguenti osservazioni/controdeduzioni.

1. In data 28/07/2015 sono state eseguite misurazioni fonometriche per valutare le immissioni rumorose derivanti dall'attività di tiro a volo della A.S.D. Castel di Lama presso l'abitazione del Sig. Giordani nell'ambito della controversia legale in corso; la valutazione d'impatto acustico è stata refertata con documento del 30/07/15 dal quale risulta il rispetto dei limiti di emissione/immissione del rumore previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Ascoli Piceno presso la suddetta abitazione.

2. **ARPAM con la sua nota tecnica osserva:**

2.1 *".... che per la corretta e completa interpretazione delle recenti modifiche normative è necessario interpellare i competenti uffici di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente....."*

Si ribadisce, quanto riportato al punto 3 del richiamato documento di valutazione dell'impatto acustico, ovvero:

- il Decreto legge 21/06/2013, n°69, così come convertito dalla legge 09/08/2013, n° 98, sono leggi vigenti e applicate sul territorio nazionale a perfetta conoscenza di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente.

2.2 “.... si rappresenta che non è possibile esprimersi in merito alle risultanze della valutazione in quanto non si è a conoscenza delle modalità operative dell'impianto durante le misure ..... e sicuramente non sono state misure a sorpresa ....”

Nel punto 5.5 del documento di valutazione sono riportate in modo chiaro le condizioni di misura.

Per quanto riguarda le “misure a sorpresa” il sottoscritto tecnico competente ha operato nel rispetto della sua funzione per la quale nessuna norma prevede la esecuzione di misurazioni fonometriche di impatto acustico “a sorpresa”, condizione quest'ultima a discrezione degli Organi preposti al controllo

2.3 “.... Nella relazione non sono stati presi in considerazione i ricettori maggiormente esposti ..... l'abitazione più vicina della famiglia Capriotti, né sono stati presi in considerazione i luoghi in cui è applicabile il limite di emissione che la normativa prevede debba essere rispettato in tutte le aree del territorio circostanti la sorgente in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.”

Rispetto alle suddette osservazioni si ribadisce che le misurazioni sono state eseguite per valutare le immissioni/emissioni rumorose solo ed esclusivamente presso casa Giordani vista la controversia legale in corso; altre misurazioni non sarebbero risultate pertinenti alla causa in corso.

2.4 “Né ancora è stato verificato il rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del DPR 304/01 che.....”

L'art.3 del DPR in questione recita, con le modifiche apportate dalla Legge n°98/13, che gli autodromi, le avio superfici, i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile (come per il campo di tiro a volo in questione) sono soggette al rispetto dei limiti dei piani comunali di classificazione acustica.

Al punto 6 del documento di valutazione dell'impatto acustico del 30/07/15 i livelli del rumore emesso/immesso, misurati, sono stati confrontati con i limiti di cui al piano comunale di classificazione acustica del Comune di Castel di Lama e dichiarata la loro conformità.

2.5 non si capisce infine il ripetuto riferimento di ARPA a casa Capriotti in quanto soggetto estraneo alla causa in corso promossa dal Giordani, come detto in precedenza, e quindi non presa in considerazione nel documento del 30/07/15.

Sulla base di quanto esposto in precedenza si rigettano tutte le osservazioni prodotte da ARPA perché infondate.

Roma, li 18/04/2017

Il tecnico competente  
SILVANO VERDENELLI  
(dottore in fisica)

